

Proc. n. 16/2016 R.G. VECO FONDERIA SMALTERIA SPA

TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Fall. 1/20
Sent. 1/20
Ciom. 131/20
Ref. 9/20

**Decreto di risoluzione della procedura di concordato preventivo
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO**

Il Tribunale;

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	ANGELA DI GIROLAMO	Presidente
dott.	GIOVANNI CIRILLO	Giudice rel.
dott.	NINETTA D'IGNAZIO	Giudice

visto il ricorso per auto-fallimento depositato da **VECO FONDERIA SMALTERIA SPA, P.I.: 00061370672, REA TE-40973**, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 4.11.2019 previa risoluzione della procedura di concordato preventivo in essere;
visto il decreto emesso in data 12.11.2019, di convocazione del legale rappresentante della medesima società **VECO FONDERIA SMALTERIA SPA** in concordato preventivo, finalizzato alla risoluzione del concordato preventivo per grave inadempimento;
decidendo all'esito di udienza fissata dinanzi al giudice delegato per il giorno 22.1.2020 ai sensi dell'art. 162 L.F. e dell'art. 15 L.F.;

sentito il giudice delegato e a scioglimento della riserva;

OSSERVA

Il Tribunale deve prendere atto di quanto dedotto dal legale rappresentante della società in concordato nella istanza di auto-fallimento, utile anche al fine di affermare la non fattibilità della procedura di concordato per insolvenza sopravvenuta.

Ed invero, **VECO FONDERIA SMALTERIA SPA** è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologata, sul presupposto della esistenza di un piano in continuità e contestuale dismissione degli assets non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa pro solvendo.

Nella istanza di auto-fallimento, viceversa, i vertici aziendali affermano senza mezzi termini che non è stato possibile rispettare le aspettative concluse nel piano e nella proposta di concordato. Ed infatti, né le previsioni dei flussi che sarebbero dovuti pervenire alla società per il tramite della prosecuzione dell'attività aziendale, né quelle derivanti dalla liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione di detta attività, sono state rispettate. Di contro, esse hanno fatto riscontrare scostamenti tali, da impedire, di fatto, la possibilità di adempiere alle obbligazioni concordatarie. In particolare, il fatturato realizzato nel 2018 è stato pari ad E. 4.302.000,00 a fronte di un fatturato atteso di E. 8.000.000,00; il ritardo nella attività produttiva ha determinato l'erosione completa del minimo capitale circolante e l'assenza di ogni liquidità, quindi la impossibilità di acquistare le materie prime e pagare fornitori e dipendenti: in una parola, l'impossibilità di proseguire nella continuità d'impresa.

Stanti le criticità evidenziate dalla stessa VECO FONDERIA SMALTERIA SPA, il Collegio non può non concordare sulla conclusione che le condizioni di fattibilità del piano concordatario e di vedere soddisfatte le percentuali di soddisfazione nonché le tempistiche indicate nello stesso, appaiono completamente pregiudicate. L'eventuale esperimento di una vendita dei beni mediante procedura competitiva ad un prezzo ribassato secondo le percentuali di legge, comporterebbe infatti l'azzeramento della percentuale teorica di soddisfacimento dei creditori chirografari esposte nel piano concordatario omologato, peraltro già ipotizzata dalla stessa debitrice in base alle più ottimistiche previsioni.

Pertanto, come sopra esposto, gli obblighi assunti dalla società concordataria con il piano approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale allo stato non possono essere adempiuti, in quanto le presunte somme disponibili per i riparti non consentono il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dunque risulta, allo stato, l'impossibilità di poter riconoscere un quid, per quanto minimale, ai chirografari (e quindi rispettare la causa concreta del concordato: Cass. SS.UU. 1521/2013). Le condizioni per la prosecuzione appaiono quindi del tutto compromesse. Peraltro, anche il cronoprogramma della proposta e del piano non è stato rispettato né può esserlo.

Conseguentemente, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 186 L.F., il Tribunale non può che concludere nel senso che la procedura di concordato preventivo rubricata al n. 16/2016 RG CP Tribunale Teramo non può procedere oltre e deve essere risolta, previa revoca del decreto di omologazione datato 31.5.2018.

Il Tribunale deve quindi passare a valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità in capo alla debitrice, dal momento che quest'ultima ha presentato ricorso per auto-fallimento.

La debitrice è imprenditore commerciale non piccolo: l'oggetto sociale è costituito dall'attività produttiva tipica di una fonderia di ghisa, ciò che rileva ai sensi dell'art. 2195 in relazione all'art. 2082 c.c.

I requisiti dimensionali superano tutti quelli espressi dall'art. 1 comma 2 L.F., per come è agevole desumere dai dati dell'attivo e dell'indebitamento ritraibili dalla procedura di concordato preventivo e indicati sopra, a fol. 2.

E' pacifico quindi lo stato di crisi e pure quello di insolvenza ex art. 5 L.F., se è vero che la debitrice non è in grado di adempiere con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, che appaiono di spessore assai ampio.

Deve quindi essere accolta la domanda di auto-fallimento presentata da VECO FONDERIA SMALTERIA SPA, P.I.: 00061370672, REA TE-40973.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e ss.; 15; 162, 186 bis L.F.;

DICHIARA

risolta la procedura di concordato preventivo depositata da VECO FONDERIA SMALTERIA SPA, P.I.: 00061370672, REA TE-40973, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa revoca del decreto di omologazione pronunciato in data 31.5.2018.

DICHIARA

il fallimento di VECO FONDERIA SMALTERIA SPA, P.I.: 00061370672, REA TE-40973, in persona del legale rappresentante pro tempore;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Giovanni Cirillo e Curatore il dott. MASSIMO MANCINELLI.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 co. 2 lett. c) L.F. di consegnare al Curatore, entro il termine di giorni tre decorrenti dalla notifica, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 L.F. di consegnare senza ritardo al Curatore tutta la corrispondenza intestata alla società fallita o comunque pertinente alla attività d'impresa che dovesse pervenire sino alla chiusura del fallimento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 L.F. di comunicare previamente al Curatore ogni spostamento della propria residenza ovvero del proprio domicilio;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 L.F. di presentarsi senza ritardo al Giudice Delegato, al Curatore e al Comitato dei Creditori, ove da taluno di questi convocato

FISSA

l'udienza del 19 maggio 2020 ore 12.40, per la verifica dello stato passivo che si svolgerà presso il Tribunale di Teramo, aula 2 piano seminterrato, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori di cui all'art. 89 L.F. almeno trenta giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione ex art. 92 L.F. abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.

AVVISA

il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predette termine saranno considerate tardive o ultratardive ai sensi dell'art. 101 L.F.;

DISPONE

che si dia luogo all'apposizione dei sigilli, salvo l'applicazione dell'art. 84 commi 3 e 4 L.F., mandando al Curatore, con l'ausilio del Cancelliere, per la redazione dell'inventario da effettuarsi entro giorni 30 - salvo proroga - dalla data di deposito della sentenza e da depositarsi tempestivamente in Cancelleria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 L.F., entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione.

Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ex art. 92 L.F. ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo.

Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex artt. 104, 105 L.F. e 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.

Entro giorni trenta dalla sentenza il Curatore indicherà altresì quali siano i tre creditori vantanti i maggiori crediti tra coloro che, anche informalmente, si dichiarino disponibili a rivestire l'incarico di componenti del Comitato dei Creditori.

Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito ai fini di cui all'art. 34 comma 1 L.F., tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di Credito.

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predisporrà un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

Si rammenta al curatore che le relazioni periodiche semestrali ex art. 33 comma 5 L.F. sono sempre obbligatorie anche se negative e che parimenti obbligatorio è il deposito del rendiconto di gestione, anche in assenza assoluta di attivo.

La presente sentenza deve essere notificata ex art. 17 L.F. al debitore, comunicata per estratto al Curatore, al creditore istante e al P.M., nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Teramo, 23.1.2020

Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Giovanni Cirillo

Il Presidente
Dott. Angela Di Girolamo

TRIBUNALE DI TERAMO
Depositato in Cancelleria il 23/01/20
L'impiegato civile
Funzionario Giur. Dott. Splendoro Sciamanté